|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 181 del 20/02/2025

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc190963894)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc190963895)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc190963896)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2](#_Toc190963897)

[Modifiche al programma gare del 23/02/2025 2](#_Toc190963898)

[Modifiche al programma gare del 26/02/2025 2](#_Toc190963899)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc190963900)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 5](#_Toc190963901)

[ERRATA CORRIGE 9](#_Toc190963902)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CU n. 338 del 20.02.2025 LND**

Si trasmette, in allegato, il C.U. in epigrafe inerente risultati e provvedimenti disiplinari relativi alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti (Eccellenza) 2024/2025.

**CIRCOLARE N. 49 DEL 19.02.2025**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto:

***“Trattamento applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una Società Sportiva Dilettantistica nei confronti di Associazioni Sportive Dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva – Risposta n. 36/2025 del 17 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ad interpello”***

**CIRCOLARE N. 50 DEL 20.02.2025**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto:

***“Scadenze fiscali fino al 30 giugno 2025”***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**VARIAZIONI AL CALENDARIO**

**CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE MARCHE/UMBRIA.**

**A.S.D. U.S. FORTUNA FANO** disputerà le gare interne con inizio **ore 18,30 (sabato**)

**A.S.D. WOMEN GUALDO CALCIO** disputa le gare interne sul **campo sportivo comunale di Gualdo Tadino, loc. Madonna del Piano**

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Viista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, alI seguentI calciatori/calciatrici:

**LUCCERINI GIACOMO nato 27.10.2009 943.111 SSDARL ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO**

**GIRONELLA MATTIA nato 01.04.2009 937.747 A.C.D. S.S. MACERATESE 1922**

**PALMIOLI ALEX nato 18.01.2010 917.678 A.S.D. GROTTACCIA 2005**

## Modifiche al programma gare del 23/02/2025

**CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE MARCHE/UMBRIA.**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

U.S. FORTUNA FANO/LF JESINA AURORA del 22.02.2025 inizia **ore 15,30, campo Carissimi di Fano, via Fanella 186.**

WOMAN SANGIUSTESE A.S.D./VILLA MUSONE del 22.02.2025 **posticipata a lunedì 24.02.2025 ore 17,30**

## Modifiche al programma gare del 26/02/2025

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

La gara di recupero ACQUASANTACALCIO 1971/CASTORANESE inizia **ore 20,00**.

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

ECCELLENZA

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE A - 6 Giornata - R |
| LMV URBINO CALCIO | - CHIESANUOVA A.S.D. | 0 - 2 |   |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 20/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MONGIELLO CARLO | (CHIESANUOVA A.S.D.)  |   |   |   |

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE C - 7 Giornata - R |
| PALMENSE SSDARL | - CLUENTINA CALCIO | 99 - 99 |   |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 20/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

**Gara del 19/ 2/2025 PALMENSE SSDARL - CLUENTINA CALCIO**
Rilevato dal referto arbitrale che la gara in oggetto è stata sospesa al 38esimo minuto del secondo tempo a causa di una mass confrontation scoppiata al 37esimo minuto e proseguita oltre il fischio finale, che ha visto partecipare numerosi calciatori di entrambe le società.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 CGS, si decide di assegnare ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CLUENTINA CALCIO
vedi delibera

PALMENSE SSDARL
vedi delibera

AMMENDA

Euro 80,00 PALMENSE SSDARL
Per aver la propria tifoseria, durante la gara, rivolto insulti all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CASTRICINI EDOARDO | (CLUENTINA CALCIO)  |   |   |   |

Assieme ad altri due calciatori, mantiene una condotta che causa l'inizio di una mass confrontation, tirando calci, pugni ed insultando i calciatori avversari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIULIETTI LORENZO | (CLUENTINA CALCIO)  |   |   |   |

Assieme ad altri due calciatori da inizio ad una mass confrontation, sputando ad un giocatore avversario, tirando calci e pugni ai calciatori locali e rivolgendo agli stessi espressioni irriguardose.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PANICCIA EDOARDO | (PALMENSE SSDARL)  |   |   |   |

Assieme ad altri due calciatori causa l'inizio di una mass confrontation, tirando calci e pugni ai calciatori avversari e sputando ad uno di essi.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALLUSHAJ LEO | (CLUENTINA CALCIO)  |   |   |   |

Per aver preso parte alla mass confrontation tenendo una condotta gravemnete antisportiva.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATANO LEONARDO | (CLUENTINA CALCIO)  |   |   |   |

Per essersi avvicinato all'arbitro con fare intimidatorio , rivolgendo allo stesso espressioni irriguardose. A fine gara

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SILEONI FRANCESCO | (CLUENTINA CALCIO)  |   |   |   |

Per aver preso parte alla mass confrontation tenendo una condotta gravemente antisportiva.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CICCONI LUCA | (PALMENSE SSDARL)  |   |   |   |

Per aver preso parte alla mass confrontation, tenendo una condotta gravemente antisportiva.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RUOTOLO VINCENZO | (PALMENSE SSDARL)  |   |   |   |

Per aver preso parte alla mass confrontation tenendo una condotta gravemnte antisportiva.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URBANI TOMMASO | (PALMENSE SSDARL)  |   |   |   |

Per aver preso parte alla mass confrontation tenendo una condotta gravemnete antisportiva.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALLUSHAJ LEO | (CLUENTINA CALCIO)  |   |   |   |

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URBANI TOMMASO | (PALMENSE SSDARL)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (VII INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CASTRICINI EDOARDO | (CLUENTINA CALCIO)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANCINI MATTIA | (PALMENSE SSDARL)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACQUAVIVA MARCO | (CLUENTINA CALCIO)  |   | NATALE RICCARDO | (PALMENSE SSDARL)  |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SACCO PIETRO | (CLUENTINA CALCIO)  |   | COMPIETA RICCARDO | (PALMENSE SSDARL)  |
| PANICCIA EDOARDO | (PALMENSE SSDARL)  |   |   |   |

|  |
| --- |
|  |

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE C - 1 Giornata - R |
| U.MANDOLESI | - CIVITANOVESE CALCIOSSDARL | 0 - 2 |   |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 20/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KHEMIRI KHALIL | (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)  |   |   |   |

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE C - 8 Giornata - A |
| REAL ELPIDIENSE CALCIO | - CAMPIGLIONE CALCIO | 0 - 4 |   |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 20/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BERDINI ALESSANDRO | (REAL ELPIDIENSE CALCIO)  |   |   |   |

 IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO

 F.to Angelo Castellana F.to Agnese Lazzaretti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 179 – RIUNIONE DEL 17 febbraio 2025

Reclamo n. 30/CSAT 2024/2025

Decisione n. 31/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi ­– Componente

nella riunione del 17 febbraio 2025 a seguito del reclamo n. 30 promosso dalla società A.P.D. CERRETO D’ESI C5 A.S.D. in data 04/02/2025 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 74 del 29/01/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 In data 04/02/2025 la società A.P.D. CERRETO D’ESI C5 A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 74 del 29/01/2025, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata o la riduzione della ammenda nella misura reputata equa e di giustizia.

 Alla richiesta audizione la reclamante ha insistito nelle proprie richieste, ribadendo che nessun proprio sostenitore era presente all’incontro per cui risultava ingiusta la sanzione irrogata per presunti fatti commessi dalla propria tifoseria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Il reclamo è inammissibile in base a quanto dispone l’art. 137 CGS lettera d) che stabilisce che non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per i campionati regionali del calcio a 5, quale è quello relativo al provvedimento impugnato.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.P.D. CERRETO D’ESI C5 A.S.D.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 febbraio 2025.

Il Relatore Il Presidente

 Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 20 febbraio 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 31/CSAT 2024/2025

Decisione n. 32/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi ­– Componente

nella riunione del 17 febbraio 2025 a seguito del reclamo n. 31 promosso dalla società C.S. VILLA MUSONE in data 05/02/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore FRANCESCO QUARATO applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 67 del 29/01/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Donatella Bordi;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 In data 05/02/2025 la società C.S. VILLA MUSONE ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore FRANCESCO QUARATO applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 67 del 29/01/2025, chiedendo la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettività gravità dei fatti.

 Alla richiesta audizione la reclamante ha insistito nelle proprie richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Il reclamo è inammissibile in quanto inviato in data 5 febbraio 2025 avverso la decisione assunta con il C.U. n. 67 pubblicato il 29 gennaio 2025 tardivamente rispetto al termine di 5 giorni previsto dall’art. 76 comma 3 del CGS.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla C.S. VILLA MUSONE.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 febbraio 2025.

Il Relatore Il Presidente

Donatella Bordi Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 20 febbraio 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 32/CSAT 2024/2025

Decisione n. 33/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi ­– Componente

nella riunione del 17 febbraio 2025 a seguito del reclamo n. 32 promosso dalla società A.S.D. REAL EAGLES VIRTUS PAGLIARE in data 07/02/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate all’allenatore ELIO SILVESTRI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul c.u. n. 74 del 05/02/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Francesco Paoletti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 In data 07/02/2025 la società A.S.D. REAL EAGLES VIRTUS PAGLIARE ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate all’allenatore ELIO SILVESTRI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul c.u. n. 74 del 05/02/2025, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata ed una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

 La reclamante ha sostenuto che il proprio allenatore non avrebbe proferito nei confronti dell’arbitro né proteste oltraggiose né espressioni ingiuriose.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 L’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

 Nel referto arbitrale il comportamento messo in atto dall’allenatore sanzionato risulta essersi sostanziato in ingiurie rivolte al direttore di gara e ripetute anche dalla tribuna, nonché nella necessità di sospendere momentaneamente la gara in quanto lo stesso dopo l’espulsione rifiutava di uscire dal campo.

 La sanzione irrogata risulta pertanto congrua.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. REAL EAGLES VIRTUS PAGLIARE.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 febbraio 2025.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 20 febbraio 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 33/CSAT 2024/2025

Decisione n. 34/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi ­– Componente

nella riunione del 17 febbraio 2025 a seguito del reclamo n. 33 promosso dalla società A.S. BORGO PACE in data 08/02/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore SIMONE SCARDACCHI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Pesaro-Urbino con delibera pubblicata sul c.u. n. 85 del 05/02/2025, ha emesso il seguente

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 In data 08/02/2025 la società A.S. BORGO PACE ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore SIMONE SCARDACCHI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Pesaro-Urbino con delibera pubblicata sul c.u. n. 85 del 05/02/2025, chiedendo la riforma della decisione impugnata con una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

 La reclamante ha sostenuto che il proprio calciatore si sarebbe limitato a protestare veementemente nei confronti del direttore di gara senza offenderlo e senza mettere in atto atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 L’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

 Nel referto arbitrale l’arbitro ha scritto che il calciatore sanzionatolo al termine della gara nel tratto di terreno verso gli spogliatoi lo avrebbe ostacolato in modo minaccioso tanto da dover intervenire un dirigente della sua squadra per tutelarlo.

 Tale comportamento va inquadrato nella condotta gravemente antisportiva prevista dall’art. 39 CGS che è punita con la sanzione minima della squalifica per due giornate: tale è la pena che va irrogata non essendo emerse circostanze né aggravanti né attenuanti.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore SIMONE SCARDACCHI a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 febbraio 2025.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 20 febbraio 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

A seguito di rettifica arbitrale il risultato della gara PIETRALACROCE 73/MATELICA CALCIO 1921 ASD del 15.02.2025 è stato **1-2**, anziché 2-1 come pubblicato nel CU n. 180 del 19.02.2025.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 03/03/2025.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 20/02/2025.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |